

COMUNICATO UFFICIALE N. 107 Stagione Sportiva 2023/2024

(Si	trasmettono,	in	allegato,	i	C.U.	della	F.I.G.C.	dal	n.	71/AA	al	n.	92/AA,	inerenti
provved	lim	enti della Pro	cui	a Federal	e.										

PUBBLICATO IN ROMA 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Lorenzo Capitani, tesserato della A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara A.S.D. Cimone Football Club – S.S. La Veloce di Fiumalbo del 12.3.2023, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, inviato dal proprio account Instagram all'account Instagram dell'arbitro della gara appena citata messaggi offensivi e provocatori.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MENEGANTI, nella qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco ZANARDINI e della società TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ZANARDINI, all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 19.04.2023, nell'imminenza della gara Pergolettese - Triestina del 22.04.2023, valevole per il Campionato Professionistico di Lega Pro girone A 2022/2023 e dal cui esito sarebbe potuta dipendere la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della propria società di appartenenza U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, dopo averli contattati chiedendo loro di vedersi, incontrava presso il centro commerciale Famila di Crema dapprima il sig. Matteo Lucenti, con il quale consumava un aperitivo al bar, e poco dopo, casualmente, nel parcheggio, unitamente al medesimo Lucenti, il sig. Jonnathan Kevin Varas Marcillo, che non aveva invece dato seguito alle insistenti richieste di incontro ricevute - entrambi calciatori tesserati per la società U.S. Pergolettese 1932 Srl legati da un rapporto di amicizia con il Sig. Zanardini - e chiedeva loro informazioni sullo stato fisico dei calciatori della Triestina, sulla presenza di squalificati, diffidati e infortunati, nonché se avessero intenzione di giocare i play off, e ciò all'evidente fine di sensibilizzare i predetti calciatori suoi amici e, comunque, di ottenere informazioni per agevolare la propria squadra di appartenenza nell'ottenimento di un risultato favorevole della gara;

TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ZANARDINI, e dal Sig. Simone GIACOMINI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TRIESTINA CALCIO 1918;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione e di

€ 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ZANARDINI e di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società TRIESTINA CALCIO 1918;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gianpiero BORETTO, e della società ACS.D SALUZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO BORETTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ACS.D. Saluzzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, al dirigente Sig. Danilo Alessandria, che era inibito fino al 20 aprile 2023 in virtù di provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 34 del 20 ottobre 2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, di presenziare nella zona spogliatoi e nel recinto di gioco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone C del campionato Under 14 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Saluzzo - Pinerolo del 29.10.2022, Saluzzo - Alba Calcio del 5.11.2022, A.C. Bra - Saluzzo del 13.11.2022, Saluzzo - Nichelino Hesperia del 4.12.2022, Giov. Centallo - Saluzzo del 10.12.2022, Saviglianese - Saluzzo del 5.2.2023, Saluzzo - Cuneo Olmo dell'11.2.2023, Fossano Calcio - Saluzzo del 19.2.2023 e Saluzzo - Pedona Borgo S.D. del 25.2.2023;

ACS.D SALUZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero BORETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACS.D SALUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero BORETTO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACS.D SALUZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 853 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Samuele SHERA, Leon VUCANI, e della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUELE SHERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quindicesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un calcio il sig. Alberto Fusina, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico, mentre l'azione di gioco si svolgeva in altra zona del terreno di gioco;

LEON VUCANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un pugno al volto il sig. Eliseo Dardengo, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico;

PRATA CALCIO F.G. A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Shera Samuele e Vucani Leon;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele SHERA, Leon VUCANI e dal Sig. Paolino ZANUTTO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele SHERA, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Leon VUCANI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI GIOVANNI RUGGIERO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente senza addurre giustificazione;

SALVATORE SAVANELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente senza addurre giustificazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luigi Giovanni RUGGIERO e sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SAVANELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MATTERA, Giorgio VUOSO, e della società A.S.D. EPOMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MATTERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Epomeo, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Giorgio Vuoso, di svolgere il ruolo ed i cimpiti di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.02.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, indicato in distinta come "Dirigente Ufficiale", nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Epomeo nella quale è inserito il nome del sig. Giorgio Vuoso nella qualità di "Dirigente Ufficiale", attestando in tal modo in maniera non veridica il legittimo svolgimento da parte dello stesso del ruolo e dei compiti di allenatore in occasione della gara A.S.D. Epomeo - A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 della Comitato Regionale Campania;

GIORGIO VUOSO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania;

A.S.D. EPOMEO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giovanni Mattera e Giorgio Vuoso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MATTERA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. EPOMEO, e dal Sig. Giorgio VUOSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MATTERA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio VUOSO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. EPOMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pf 22-23 adottato nei confronti delle Sig.re Giulia ANTONELLI, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Nina KAJZBA, Giada PELLEGRINO CIMO, Marta DULIZIA, Alessandra MARTELLA, Carola ZANNINI, Lucrezia Roma SILVI, Emmi Lou MCEWEN, e della società A.S. ROMA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLI, MEROLLA, MONTESI, TESTA E., TESTA S., KAJZBA, PELLEGRINO CIMO, DULIZIA, MARTELLA, ZANNINI, SILVI, MCEWEN, all'epoca dei fatti tesserate quali calciatrici per la squadra Primavera femminile della A.S. ROMA S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere le stesse, al termine della gara JUVENTUS F.C. SPA vs A.S. ROMA S.R.L., disputata in data 14.05.23 e valevole per la Final Four del Campionato Nazionale Primavera Femminile 1, della stagione sportiva 2022/2023 (terminata con il risultato di 2-0 per le società ospitata), e dopo aver fatto rientro all'interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce un coro (facendone, nel contempo, attraverso l'utilizzo di uno smartphone anche una registrazione audio/video che ne ha favorito successivamente la diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto grandemente e gravemente offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della squadra avversaria e più in generale della sua tifoseria;

A.S. ROMA S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportive, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Giulia ANTONELLI, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Nina KAJZBA, Giada PELLEGRINO CIMO, Marta DULIZIA, Alessandra MARTELLA, Carola ZANNINI, Lucrezia Roma SILVI, Emmi Lou MCEWEN, e dall'avv. Antonio CONTE, per conto della società A.S. ROMA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 150,00 (centociquanta/00)

di ammenda per le Sig.re Giulia ANTONELLI, Marta DULIZIA, Nina KAJZBA, Alessandra MARTELLA, Emmi Lou MCEWEN, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Giada PELLEGRINO, Lucrezia Romana SILVI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Carola ZANNINI, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S. ROMA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pfi 22-23 adottato nei confronti dai Sig.ri Antonino MANITTA, Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO e della società US SFARANDINA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MANITTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Sfarandina ASD, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori sigg. Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

GIUSEPPE AGOSTINO NINONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CHRISTIAN CONTI NIBALI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US

Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

VINCENZO GALATI RANDO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MARCO CATALANO PUMA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

EMANUELE MAURILIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CARMINE MANERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CALOGERO MIGNACCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MICHAEL MANGANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

FAUSTO NIBALI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MICHAEL PRINCIPALE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SEBASTIANO RAINERI MANCIALINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SALVATORE PATERNITI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

EMANUELE PRUITI CIARELLO ANGELO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

US Sfarandina ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Manitta Antonino, Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO, e dal Sig. Antonino MANITTA in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società US SFARANDINA ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Antonino MANITTA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe AGOSTINO NINONE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Christian CONTI NIBAL, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Marco CATALANO PUMA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Marco CATALANO PUMA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Camine MANERA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Calogero MIGNACCA, DI 4 (quattro) giornate di squalifica PER IL Sig. Michael MANGANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano RAINERI MANGIALINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano RAINERI MANGIALINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PATERNITI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Emanuele PRUITI CIARELLO, e di € 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda per la società US SFARANDINA ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 695 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTESPERTOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. MONTESPERTOLI, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti posti in essere dai propri sostenitori al termine della gara ASD Montespertoli – Fucecchio del 6.11.2022, disputata presso il campo sportivo Comunale "Molino del Ponte" di Montespertoli (FI) valevole per il Campionato di Eccellenza, consistiti nell'aver preso parte ad una rissa scaturita sugli spalti del predetto impianto sportivo che ha coinvolto il direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Montespertoli, sig. Emanuele Viviano.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca MARCHETTI, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. MONTESPERTOLI,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTESPERTOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 983 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola GRIECO, e della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA GRIECO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Audace Cerignola S.R.L.; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III **CERTIFICAZIONE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO** PROFESSIONISTICO – lett. a), punto 1), sub. f) de "il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023" pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare al Campionato U15 femminile, assunto con apposita dichiarazione del 07.06.22 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2022/2023; tutto ciò provato e verificato per mezzo del Comunicato Ufficiale n. 56 del 16 settembre 2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC dal quale si evince la mancata partecipazione della soc. SS Audace Cerignola al Campionato U15 femminile 2022/2023 (Gruppo 12 -Regione Puglia);

SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Nicola Grieco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola GRIECO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola GRIECO, e di € 10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 852 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MINNITI e Rita PEPOLI, e della società SSD RG ARL avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO MINNITI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di dirigente della società S.S.D. RG a r.l., organizzato la parte tecnica per la partecipazione al torneo denominato "Aretusa Cup Angelo Guardo" svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, consentendo e non impedendo che a tale torneo partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nel 2011) sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

RITA PEPOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nell'anno 2011) prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., al torneo denominato "Aretusa Cup Angelo Guardo" svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

SSD RG ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Rita Pepoli e Domenico Minniti;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico MINNITI, e dalla Sig.ra Rita PEPOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD RG ARL;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico MINNITI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita PEPOLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD RG ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO e Massimo TANZILLO, e della società SS TURRIS CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti rappresentante legale della società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver consentito o comunque non impedito alla società dallo stesso rappresentata, di far svolgere un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo "Liguori" di Torre del Greco, in assenza del necessario "nulla osta" della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

MASSIMO TANZILLO, all'epoca dei fatti collaboratore del settore giovanile tesserato per la società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver fatto svolgere alla società S.S. Turris Calcio S.r.l., un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo "Liguori" di Torre del Greco, in assenza del necessario "nulla osta" della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

SS TURRIS CALCIO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati, ovvero il Sig. Antonio Piedepalumbo nella qualità di amministratore Unico e legale rappresentante, ed il Sig. Massimo Tanzillo, collaboratore del settore giovanile tesserato;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS TURRIS CALCIO SRL, e dal Sig. Massimo TANZILLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Massimo TANZILLO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società SS TURRIS CALCIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Cesare BERTOLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE BERTOLINO, all'epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 -2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023, dal mese di marzo 2023, la funzione di Responsabile Tecnico dell'Attività di Base della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022, inoltre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto all'interno e nell'interesse della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2022-2023, attività di gestione dei rapporti economici con tecnici e collaboratori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare BERTOLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cesare BERTOLINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco GIAMPAOLO e della società ASD SAN LUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO GIAMPAOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. San Luca, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Sig. Francesco Cozza le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 117/23, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e comunicato alla Società A.S.D. San Luca con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 26.04.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

ASD SAN LUCA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il Sig. Francesco Giampaolo quale Presidente e legale rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GIAMPAOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN LUCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco GIAMPAOLO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD SAN LUCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI, Edoardo ZORZA, e della società US SAN LUIGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO GIUSEPPE GUALTIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. San Luigi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione della stagione sportiva 2022 - 2023, al sig. Edoardo Zorza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell'11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell'11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

EDOARDO ZORZA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. San Luigi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della U.S. San Luigi militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione nella stagione sportiva 2022 - 2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell'11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell'11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

US SAN LUIGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

erano tesserati i sigg.ri Gualtieri Giorgio Giuseppe e Zorza Edoardo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI e Edoardo ZORZA, e dal Sig. Nunzio Giovanni Mollica, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SAN LUIGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio Giuseppe GUALTIERI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Edoardo ZORZA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US SAN LUIGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo MAGNANI, e della società CESENA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MAGNANI, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società CESENA FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 288/A del 30 giugno 2022- lettera B – punto 7 "Partecipazione delle calciatrici", poiché in occasione della gara Cesena - ACF Arezzo del 5 Marzo 2023, venivano inserite in distinta, su un totale di 19 calciatrici, le seguenti calciatrici non formate: n. 10 MAK KAREN; n. 25 IRIGUCHI NANOKA; n. 31 PLONER SZANDRA; n. 49 KIAMOU CHRISTIANNA TZE e n. 88 ALKHOVIK KARYNA, in violazione di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale che prevede un numero minimo di 15 calciatrici formate;

CESENA FC, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato, sig. Massimo Magnani, al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MAGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MAGNANI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CESENA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e della società ASD SPORT PALMI 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEJO MARTIN VILLAREAL, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Sport Palmi 2018, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.3.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD SPORT PALMI 2018, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Villarreal Alejo Martin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e dal Sig. Massimo Marincola, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORT PALMI 2018;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORT PALMI 2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vito RAIMO, e della società ASD FOGGIA INCEDIT, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO RAIMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Foggia Incedit, in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF per avere lo stesso, a partire dalla data del 7.3.2023, estromesso dalla squadra della ASD Foggia Incedit militante nel girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della LND il calciatore tesserato sig. Moussa Souare ed averne, altresì, impedito la partecipazione agli allenamenti senza alcun giustificato motivo;

ASD FOGGIA INCEDIT, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vito Raimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito RAIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOGGIA INCREDIT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vito RAIMO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FOGGIA INCREDIT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1105 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo CERQUA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO CERQUA, all'epoca dei fatti, Arbitro Effettivo tesserato per la Sezione AIA di Trieste, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere, al termine della gara valevole per la finale di play-off di prima categoria, girone B, Aurora Buonacquisto – Trivignano del 28.5.2023, effettuato un giro di campo sventolando la bandiera della società A.S.D. Aurora Buonacquisto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo CERQUA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della censura per il Sig. Matteo CERQUA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastian Lionel QUISPE FLORES, e della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIAN LIONEL QUISPE FLORES, calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Virtus Rifredi, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 25.1.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Virtus Rifredi, sottoscritto unitamente alla propria madre la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere:

ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Quispe Flores Sebastian Lionel ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastian Lionel QUISPE FLORES, e dal Sig. Michele Minicucci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Sebastian Lionel Quispe Flores, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 895 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea FICHERA, e della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA FICHERA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato con la società ASD Futsal Regalbuto, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 17.12.2022 e precisamente al termine della gara Futsal Regalbuto - Polisportiva Futura, valevole per il campionato di serie A2 di calcio a 5, disputatosi presso il Palasport "Papa Giovanni Paolo II di Regalbuto" in Regalbuto (EN), con fare aggressivo e impetuoso, spintonato il dirigente accompagnatore della società Polisportiva Futura, sig. Mallamaci Filiberto Loren, facendolo cadere a terra;

SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti suesposti, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FICHERA, e dal Sig. Armando Fichera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea Fichera, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e della società ASD REAL ZAPPONETA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO ACCETTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del documento di quest'ultimo;

GIOVANNI CAPOCCHIANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del documento di quest'ultimo;

MICHELE DI TOMMASO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta, alla gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara dello stesso, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo e del documento d'identità del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9;

ASD REAL ZAPPONETA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Paolo Accetturo, Giovanni Capocchiano e Michele Di Tommaso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e dal Sig. Mario De Marinis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL ZAPPONETA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Paolo ACCETTURO, di 6 (sei) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Giovanni CAPOCCHIANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele DI TOMMASO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per la società ASD REAL ZAPPONETA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli